2026/2537

18.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2537 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2026

che stabilisce un modulo per la comunicazione dei dati standard a norma dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([1]), in particolare l'articolo 29, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per raccogliere dati affidabili e comparabili sulle procedure di insolvenza e di ristrutturazione e sulle procedure di esdebitazione dovrebbe essere creato un modulo per la comunicazione standard. Poiché i diversi Stati membri prevedono tipi differenti di procedure, tale modulo dovrebbe contribuire a garantire che i dati raccolti siano comparabili e facilmente comprensibili, in modo da poter essere pubblicati in modo accessibile e agevolmente consultabile.

(2) Il modulo per la comunicazione standard dovrebbe garantire che i dati siano forniti in modo strutturato e differenziato in base ai tipi di procedure di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione, assicurando nel contempo un grado sufficiente di similarità per tenere conto dei diversi tipi di tali procedure esistenti negli Stati membri.

(3) I dati riguardanti le procedure di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione dovrebbero essere raccolti dagli Stati membri sulla base di un'aggregazione integrale o di un'aggregazione basata su campioni e comunicati alla Commissione per via elettronica.

(4) Per conseguire il necessario livello di comparabilità dei dati sulla durata delle procedure di insolvenza, ristrutturazione e esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero fornire spiegazioni su quale sia il momento di inizio e di conclusione dei diversi tipi di procedure. Allo stesso scopo, è opportuno definire i tipi di esiti delle procedure di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione, nonché precisare gli elementi di costo delle procedure, il numero di nuove imprese riavviate e i posti di lavoro persi in relazione a tali procedure.

(5) Poiché dovrebbero essere raccolti e forniti diversi tipi di dati in relazione a diversi tipi di imprese e persone fisiche, è necessario definire tali tipi di imprese e persone fisiche.

(6) Gli Stati membri che scelgono di comunicare i dati alla Commissione ricorrendo all'aggregazione basata su campioni dovrebbero inoltre fornire dati in merito agli aspetti relativi a dimensione e diversità del metodo di aggregazione dei dati basata su campioni.

(7) In alcuni Stati membri la comunicazione può considerare come «sottoprocedure» taluni atti o procedure che sembrano costituire parte integrante delle procedure di insolvenza ai sensi del presente regolamento, ma che non costituiscono una procedura autonoma né la fase di apertura di una procedura. Una procedura di esdebitazione non dovrebbe essere considerata una sottoprocedura per il solo fatto di costituire parte integrante delle procedure di insolvenza ai sensi del diritto nazionale in materia di insolvenza, a condizione che lo Stato membro raccolga e fornisca i dati di rilevanza statistica sulla procedura di esdebitazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2019/1023,

([1]) GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1023/oj.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modulo per la comunicazione dei dati standard di cui all'articolo 29, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/1023 è contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il modulo per la comunicazione dei dati standard è compilato conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «anno di riferimento»: l'anno di calendario completo che termina il 31 dicembre;

2) «anno di comunicazione»: l'anno in cui i dati di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2019/1023 devono essere comunicati alla Commissione;

3) «aggregazione integrale»: un metodo di raccolta dei dati in base al quale sono raccolti dati relativi a tutte le procedure di insolvenza, le procedure di ristrutturazione e le procedure di esdebitazione presso tutte le autorità giudiziarie o altre autorità competenti in materia di procedure di insolvenza o di ristrutturazione nello Stato membro;

4) «aggregazione basata su campioni»: un metodo di raccolta dei dati in base al quale sono raccolti dati relativi a tutte le procedure di insolvenza, le procedure di ristrutturazione e le procedure di esdebitazione solo presso una parte delle autorità giudiziarie o altre autorità competenti in materia di procedure di insolvenza o di ristrutturazione nello Stato membro;

5) «procedura di ristrutturazione per insolvenza»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro che comporta una ristrutturazione:

   a) il cui oggetto principale, dal momento in cui è richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto di uno Stato membro, fino alla sua conclusione, può essere soltanto la ristrutturazione del debitore; e

   b) per tutta la durata della quale il debitore è insolvente;

6) «procedura di liquidazione per insolvenza»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro che comporta una liquidazione per insolvenza:

   a) istituita allo scopo di liquidare l'impresa del debitore e il cui oggetto principale, dal momento in cui è richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto di uno Stato membro, fino alla sua conclusione, può essere soltanto uno dei seguenti:

      i) la liquidazione delle attività del debitore;

      ii) in caso di assenza di attività, la cessazione delle attività imprenditoriali del debitore;

      e

   b) per tutta la durata della quale il debitore è insolvente;

7) «procedura generale di insolvenza»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro diversa da quella di cui ai punti 5) e 6):

   a) il cui oggetto principale, dal momento in cui è richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto di uno Stato membro, fino alla sua conclusione, può essere uno o più dei seguenti:

      i) la liquidazione delle attività del debitore;

      ii) la ristrutturazione del debitore;

      iii) in caso di assenza di attività, la cessazione delle attività imprenditoriali del debitore;

      e

   b) per tutta la durata della quale:

      i) il suo oggetto principale può cambiare in qualsiasi momento senza che tale procedura sia convertita, ai sensi del diritto nazionale, in una procedura di tipo diverso di cui ai punti 5), 6) e da 8) a 12); e

      ii) il debitore è insolvente;

8) «procedura di ristrutturazione pre-insolvenza»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro che comporta una ristrutturazione:

   a) il cui oggetto principale, dal momento in cui è richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto di uno Stato membro, fino alla sua conclusione, può essere soltanto la ristrutturazione del debitore; e

   b) per tutta la durata della quale il debitore si trova in una situazione di probabilità di insolvenza;

9) «procedura generale di ristrutturazione»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro che comporta una ristrutturazione:

   a) il cui oggetto principale, dal momento in cui è richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto di uno Stato membro, fino alla sua conclusione, può essere soltanto la ristrutturazione del debitore; e

   b) nel corso della quale ricorre una delle condizioni seguenti:

      i) il debitore può trovarsi in una situazione di probabilità di insolvenza, di insolvenza o in un'altra situazione di difficoltà finanziaria;

      ii) l'autorità giudiziaria o altra autorità competente non verifica se il debitore è insolvente o si trova in una situazione di probabilità di insolvenza o in un'altra situazione di difficoltà finanziaria;

10) «altra procedura di insolvenza»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro diversa da quelle di cui ai punti da 5) a 9) e 11):

   a) il cui oggetto principale, dal momento in cui è richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto di uno Stato membro, fino alla sua conclusione, può essere uno o più dei seguenti:

      i) la liquidazione delle attività del debitore, istituita allo scopo di liquidare l'impresa del debitore;

      ii) la ristrutturazione del debitore;

      iii) in caso di assenza di attività, la cessazione delle attività imprenditoriali del debitore;

      e

   b) nel corso della quale il suo oggetto principale può cambiare in qualsiasi momento senza che tale procedura sia convertita, a norma del diritto nazionale, in una procedura di tipo diverso di cui ai punti da 5) a 9) e da 11) a 12), e ricorre una delle condizioni seguenti:

      i) il debitore può trovarsi in una situazione di probabilità di insolvenza, di insolvenza o in un'altra situazione di difficoltà finanziaria,

      ii) l'autorità giudiziaria o altra autorità competente non verifica se il debitore è insolvente o si trova in una situazione di probabilità di insolvenza o in un'altra situazione di difficoltà finanziaria;

11) «procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro diversa da quelle di cui ai punti da 5) a 10):

   a) il cui oggetto principale, dal momento in cui è richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto di uno Stato membro, fino alla sua conclusione, può essere una o più delle questioni seguenti correlate all'insolvenza o alla ristrutturazione:

      i) atti preliminari compiuti al fine di accertare il rispetto delle condizioni per l'apertura della procedura in questione, compresa la verifica delle condizioni di ammissibilità del debitore a una qualsiasi delle procedure di cui ai punti da 5) a 10) e 12),

      ii) la concessione di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali,

      iii) lo scioglimento involontario della personalità giuridica di una persona giuridica direttamente determinato dall'insolvenza di quest'ultima, a meno che tale scioglimento involontario non sia il risultato di una dichiarazione di inammissibilità, del rigetto o del ritiro di una domanda di insolvenza;

      e

   b) nel corso della quale ricorre una delle condizioni seguenti:

      i) il debitore può trovarsi in una situazione di probabilità di insolvenza, di insolvenza o in un'altra situazione di difficoltà finanziaria,

      ii) l'autorità giudiziaria o altra autorità competente non verifica se il debitore è insolvente o si trova in una situazione di probabilità di insolvenza o in una situazione di difficoltà finanziaria;

12) «procedura di esdebitazione»: una procedura prevista dal diritto di uno Stato membro il cui oggetto principale è l'esdebitazione o la cancellazione dei debiti di un debitore insolvente che sia una persona fisica;

13) «procedura autonoma»: una procedura definita ai punti da 5) a 12) in relazione alla quale uno Stato membro può raccogliere separatamente i dati a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/1023;

14) «sottoprocedura»: una procedura che, essendo parte integrante di una delle procedure definite ai punti da 5) a 11) dal punto di vista della raccolta dei dati, non costituisce una procedura autonoma o la fase di apertura di una procedura e che può comprendere:

a) una procedura di esdebitazione;

b) uno qualsiasi degli atti di cui al punto 11), lettera a).

Articolo 3

1. I dati sono raccolti secondo uno dei metodi seguenti:

a) aggregazione integrale,

b) aggregazione basata su campioni.

2. I dati raccolti sono forniti alla Commissione mediante un'applicazione elettronica sviluppata dalla Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri l'accesso a tale applicazione.

3. Gli Stati membri comunicano i dati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

4. Le procedure di insolvenza degli Stati membri elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) sono comunicate tra le procedure che rientrano nei pertinenti tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), del presente regolamento. Gli Stati membri non sono tenuti a distinguere tra procedure pubbliche e non pubbliche.

5. In relazione alle procedure definite all'articolo 2, punti da 8) a 11), gli Stati membri indicano quali di tali procedure contengono uno o più elementi che attuano il titolo II della direttiva (UE) 2019/1023.

Articolo 4

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023, gli Stati membri indicano la durata complessiva, espressa in giorni, delle procedure di insolvenza, delle procedure di ristrutturazione o delle procedure di esdebitazione nello Stato membro.

2. Nel comunicare la durata media delle procedure, gli Stati membri forniscono:

a) informazioni sulla durata media delle procedure fino al momento della loro conclusione;

b) spiegazioni riguardanti:

i) l'apertura della procedura, precisando:

1) il momento in cui avviene la presentazione della domanda,

2) il momento in cui avviene l'apertura della procedura, laddove tale apertura sia prevista dal diritto nazionale;

ii) l'inclusione di eventuali sottoprocedure nella procedura autonoma, con l'indicazione della durata media di tali sottoprocedure e della durata media della parte restante della procedura autonoma, e se la durata media di un'eventuale sottoprocedura sia stata calcolata come frazione stimata o percentuale stimata del tempo medio della procedura autonoma di cui la rispettiva sottoprocedura costituisce parte integrante, corredata di una giustificazione dell'entità di tale frazione o percentuale;

iii) la conclusione della procedura, precisando il momento in cui termina la procedura.

([2]) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/848/oj).

Articolo 5

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/1023, i tipi di esito comprendono:

a) per quanto riguarda le procedure di liquidazione per insolvenza, le procedure generali di insolvenza, le altre procedure di insolvenza e le procedure correlate di insolvenza o di ristrutturazione, uno o più degli esiti seguenti:

   i) la vendita di attività, compresa la vendita dell'impresa del debitore o di una parte di essa in regime di continuità aziendale, quale la vendita di tale impresa o di una parte di essa come unità produttiva o entità economica operativa;

   ii) l'interruzione della procedura, in particolare per mancanza di attività sufficienti a coprire i costi della stessa, senza risoluzione dei rapporti giuridici relativi a una massa priva di attività;

   iii) la conclusione della procedura dopo la risoluzione dei rapporti giuridici relativi a una massa priva di attività;

   iv) ove pertinente, l'esdebitazione delle persone fisiche, qualora la procedura di esdebitazione sia una sottoprocedura di una procedura autonoma di cui al presente punto, con l'indicazione dell'esito di cui alla lettera c), se disponibile;

   v) uno qualsiasi degli esiti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii);

   vi) qualsiasi altro tipo di esito previsto dal diritto nazionale;

b) per quanto riguarda le procedure di ristrutturazione per insolvenza, le procedure di ristrutturazione pre-insolvenza, le procedure generali di ristrutturazione, uno o più degli esiti seguenti:

   i) l'omologazione di un piano da parte di un'autorità giudiziaria;

   ii) la mancata omologazione di un piano da parte di un'autorità giudiziaria, in concomitanza con la conversione della procedura di ristrutturazione in una procedura di insolvenza di cui all'articolo 2 del presente regolamento o la sua conclusione;

   iii) la mancata omologazione di un piano da parte di un'autorità giudiziaria, in concomitanza con un altro tipo di seguito diverso da quello di cui al punto ii), compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi tipo di esito di cui alla lettera a);

   iv) ove pertinente, uno o più esiti di cui alla lettera c), se la procedura di esdebitazione è una sottoprocedura di una procedura autonoma di cui alla lettera b);

   v) un altro tipo di esito previsto dal diritto nazionale, che può comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli esiti di cui alla lettera a);

c) per quanto riguarda la procedura di esdebitazione, anche qualora la procedura di esdebitazione sia una sottoprocedura di una procedura autonoma di cui alle lettere a) e b), uno o più degli esiti seguenti:

   i) il decorso dei termini per l'esdebitazione senza una loro proroga o la conferma dell'esdebitazione dopo la scadenza dei relativi termini;

   ii) la proroga dei termini per l'esdebitazione;

   iii) la revoca dell'esdebitazione;

   iv) il rifiuto dell'esdebitazione;

   v) l'omologazione del piano di rimborso;

   vi) la mancata omologazione del piano di rimborso;

   vii) un altro tipo di esito previsto dal diritto nazionale, che può comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uno o più esiti di cui alle lettere a) o b), in particolare se la procedura di esdebitazione era una sottoprocedura facente parte di una procedura autonoma di cui a una di tali lettere;

d) per quanto riguarda le ristrutturazioni non realizzate dinanzi a un'autorità giudiziaria o altra autorità competente in materia di procedure di insolvenza o di ristrutturazione, l'esito consiste nell'atto di registrazione presso tali autorità giudiziarie o altre autorità competenti in materia di insolvenza, senza avviare dinanzi a esse alcuna delle procedure definite all'articolo 2, punti 5), 7), 8), 9), 10) o 11);

e) per quanto riguarda le impugnazioni avverso l'esito delle procedure definite all'articolo 2, punti da 5) a 12), qualora gli Stati membri riferiscano in merito, uno degli esiti seguenti:

i) la presentazione dell'impugnazione,

ii) la dichiarazione di inammissibilità, il rigetto o il ritiro dell'impugnazione prima dell'apertura del procedimento di impugnazione,

iii) l'accoglimento dell'impugnazione da parte dell'autorità giudiziaria o dell'autorità competente.

2. Nel comunicare i dati sui risultati, gli Stati membri possono inoltre disaggregare il numero di singoli tipi di risultati in relazione ai tipi di procedure esistenti ai sensi della loro legislazione, che sono più specifici dei tipi procedurali definiti all'articolo 2, punti da 5) a 12), se decidono di fornire dati anche su questi tipi più specifici di procedure esistenti ai sensi della loro legislazione.

Articolo 6

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2019/1023, qualora raccolgano e aggreghino i dati di cui a tale lettera, gli Stati membri indicano il costo medio di ciascun tipo di procedura correlata alla rispettiva procedura di insolvenza o di ristrutturazione o procedura di esdebitazione definita all'articolo 2, punti da 5) a 12), espresso come numero assoluto o in percentuale, calcolato sulla base del metodo di aggregazione integrale o del metodo di aggregazione basata su campioni come il rapporto:

a) tra i costi della procedura stabiliti nella decisione o in un altro documento con cui è determinato l'esito della rispettiva procedura, oppure in una decisione o altro documento separato correlato, in cui tali costi sono indicati;

b) e il valore complessivo della massa del debitore determinato all'inizio della procedura o nel corso della stessa.

L'importo a partire dal quale è calcolato il costo medio della procedura comprende sempre il costo di intervento dell'amministratore delle procedure di insolvenza e, se stabilito in una delle decisioni o in uno degli altri documenti di cui al primo comma, lettera a), può comprendere anche spese giudiziarie, tributi statali o altri costi correlati.

2. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023, qualora raccolgano e aggreghino i dati di cui a tale lettera, gli Stati membri indicano l'importo complessivo dei pagamenti ai creditori effettuati nella rispettiva procedura di insolvenza o di ristrutturazione o procedura di esdebitazione definita all'articolo 2, punti da 5) a 12), espresso in percentuale, calcolato sulla base del metodo di aggregazione integrale o del metodo di aggregazione basata su campioni come il rapporto:

a) tra il valore effettivo dei crediti dei creditori pagati, stabilito nella decisione o in un altro documento con cui l'esito della rispettiva procedura è reso definitivo in primo grado;

b) e il valore degli stessi crediti insinuati nella rispettiva procedura da qualsiasi tipo di creditore di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023 in relazione a tale tipo di creditore.

Il tasso medio di recupero indicato può essere fornito in relazione a diversi tipi di creditori, quali i creditori garantiti, i creditori non garantiti e, ove applicabile, altri tipi di creditori.

3. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2019/1023, qualora raccolgano e aggreghino i dati di cui a tale lettera, gli Stati membri indicano il numero di imprenditori che entro 12 mesi dalla conclusione di una procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023 hanno avviato una nuova impresa.

4. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2019/1023, qualora raccolgano e aggreghino i dati di cui a tale lettera, gli Stati membri indicano il numero totale di posti di lavoro persi nello Stato membro che effettua la comunicazione nell'anno di riferimento, calcolato sulla base del metodo di aggregazione integrale o del metodo di aggregazione basata su campioni come numero di tutti i posti di lavoro persi nello Stato membro in tutte le imprese che hanno avviato una qualsiasi procedura nell'ambito di ciascun tipo di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11), del presente regolamento.

5. Il numero di posti di lavoro persi legati alla rispettiva procedura di ristrutturazione o di insolvenza definita all'articolo 2, punti da 5) a 12), può essere calcolato come la differenza tra il numero di posti di lavoro all'interno dell'impresa al momento in cui la rispettiva procedura di insolvenza o di ristrutturazione è stata richiesta o aperta, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e il numero di posti di lavoro mantenuti al momento della conclusione di tale procedura di insolvenza o di ristrutturazione.

Articolo 7

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/1023, per le dimensioni dei debitori che non sono persone fisiche sono utilizzate le categorie seguenti:

a) imprese con meno di 10 dipendenti,

b) imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 249,

c) imprese con 250 dipendenti o più,

d) numero di dipendenti sconosciuto, se del caso.

Il numero di dipendenti è espresso in unità lavorative-anno negli Stati membri che applicano l'articolo 5 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ([3]) nel contesto delle statistiche relative all'insolvenza. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 5 di tale raccomandazione possono esprimere il numero di dipendenti in effettivi. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla metodologia utilizzata per calcolare il numero di dipendenti.

2. Le dimensioni dei debitori sono indicate in una delle categorie elencate al paragrafo 1

a) con riferimento alla data di chiusura dell'ultimo esercizio contabile cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato dell'impresa, a condizione che vi figurino le informazioni sul numero di dipendenti;

b) in alternativa, sulla base di altri documenti trasmessi all'autorità giudiziaria o altra autorità competente in materia di procedure di insolvenza o di ristrutturazione prima della procedura pertinente o all'inizio della stessa.

3. Per quanto concerne le procedure che portano all'esdebitazione, anche sotto forma di sottoprocedure, gli Stati membri indicano quali dei tipi seguenti di persone fisiche sono interessati da tali procedure:

a) imprenditori e altre persone fisiche diverse dagli imprenditori;

b) solo imprenditori;

c) solo persone fisiche diverse dagli imprenditori.

Articolo 8

1. Nel caso della raccolta di dati derivanti da aggregazione basata su campioni, il requisito minimo di campionamento in termini di dimensioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1023 consiste almeno nel 5 % del numero totale di ciascun tipo di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), del presente regolamento, che esisteva negli Stati membri nell'anno di riferimento e che:

a) sono state richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e che erano pendenti;

b) erano concluse; oppure

c) sono state dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.

2. I requisiti minimi del campione in termini di diversità di cui all'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1023 consistono in almeno il 5 % del numero totale di autorità giudiziarie e altre autorità competenti per la gestione di ciascun tipo di procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

([3]) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Articolo 9

Il primo anno di riferimento è il 2027.

Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare le procedure avviate prima del 17 luglio 2022.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI STANDARD

NOTA: — I punti o le righe contrassegnati con «*» sono facoltativi

— i punti contrassegnati con «**» sono compilati soltanto dagli Stati membri che raccolgono e aggregano i dati mediante un metodo di campionamento

Anno di riferimento:

1. **Informazioni sui tipi di procedure di insolvenza, di ristrutturazione e di esdebitazione da comunicare** ([1])

a) Titolo della procedura nel diritto nazionale:

Tipo di procedura quale definito all'articolo 2, punti da 5) a 12), del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2537 della Commissione (di seguito «regolamento»):

La procedura nazionale di insolvenza comprende una sottoprocedura ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del regolamento: SÌ/NO

[in caso affermativo:] la sottoprocedura costituisce

i) una procedura di esdebitazione

ii) uno qualsiasi degli atti di cui all'articolo 2, punto 11), lettera a), del regolamento.

Se il tipo è una «procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione» quale definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento, indicare l'oggetto o gli oggetti:

Se il tipo è uno di quelli di cui all'articolo 2, punti 8), 9), 10) o 11), del regolamento, la procedura contiene uno o più elementi che attuano il titolo II della direttiva (UE) 2019/1023? SÌ/NO

Se il tipo è una «procedura di esdebitazione» quale definita all'articolo 2, punto 12), del regolamento, indicare se la procedura riguarda:

i) imprenditori e altre persone fisiche diverse dagli imprenditori;

ii) solo imprenditori;

iii) solo persone fisiche diverse dagli imprenditori.

b) Titolo della procedura nel diritto nazionale:

Tipo di procedura quale definita all'articolo 2, punti da 5) a 12), del regolamento:

La procedura nazionale di insolvenza comprende una sottoprocedura quale definita all'articolo 2, punto 14), del regolamento: SÌ/NO

[in caso affermativo:] la sottoprocedura costituisce

i) una procedura di esdebitazione:

ii) uno qualsiasi degli atti di cui all'articolo 2, punto 11), lettera a), del regolamento:

Se il tipo è una «procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione» ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento, indicare l'oggetto o gli oggetti:

Se il tipo è uno di quelli di cui all'articolo 2, punti 8), 9), 10) o 11) del regolamento, la procedura contiene uno o più elementi che attuano il titolo II della direttiva (UE) 2019/1023? SÌ/NO

Se il tipo è una «procedura di esdebitazione» quale definita all'articolo 2, punto 12), del regolamento, la procedura riguarda:

i) imprenditori e altre persone fisiche diverse dagli imprenditori;

ii) solo imprenditori;

iii) solo persone fisiche diverse dagli imprenditori.

[c)…*ecc.*]

([1]) Cfr. allegato II, punto 1.

2. **Numero di procedure nell'anno di riferimento** ([2])

2.1. Numero totale di TUTTE le procedure che:

i) sono state richieste (o aperte):

ii) sono pendenti:

iii) sono concluse:

iv) non sono state aperte ([3]):

2.2. di cui

a) «***procedure di ristrutturazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 5), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

i.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([4]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iv.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

b) «***procedure di liquidazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 6), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

i.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

([2]) Cfr. allegato II, punto 2.
([3]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.
([4]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([5]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iv.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

c) «***procedure generali di insolvenza***» [articolo 2, punto 7), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

i.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([6]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iv.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

d) «***procedure di ristrutturazione pre-insolvenza***» [articolo 2, punto 8), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

i.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

([5]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.
([6]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([7]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iv.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

e) «***procedure generali di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 9), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

i.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([8]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iv.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

f) «***altre procedure di insolvenza***» [articolo 2, punto 10), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

i.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

([7]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.
([8]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([9]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iv.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

g) «***procedure correlate di insolvenza o di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 11), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

i.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iii.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([10]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

iv.ii.) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

h) «***procedure di esdebitazione***» [articolo 2, punto 12), del regolamento]:

i) richieste (o aperte):

i.i.) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria*:

ii) pendenti:

ii.i.) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria*:

iii) concluse:

iii.i.) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria*:

iv) non aperte ([11]):

iv.i.) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria*:

([9]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.
([10]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.
([11]) Cfr. allegato II, punto 2.1.5.

2.3* Numero di sottoprocedure, se del caso, con suddivisione per tipo di procedura

a) «***procedura di ristrutturazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 5), del regolamento]:

b) «***procedura di liquidazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 6), del regolamento]:

c) «***procedura generale di insolvenza***» [articolo 2, punto 7), del regolamento]:

d) «***procedura di ristrutturazione pre-insolvenza***» [articolo 2, punto 8), del regolamento]:

e) «***procedura generale di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 9), del regolamento]:

f) «***altra procedura di insolvenza***» [articolo 2, punto 10), del regolamento]:

g) «***procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 11), del regolamento]:

3. **Durata media delle procedure (periodo complessivo espresso in giorni, come indicato all'articolo 4 del regolamento)** ([12])

3.1. Durata media di tutte le procedure nell'anno di riferimento:

3.2. di cui la durata media delle

a) «***procedure di ristrutturazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 5), del regolamento)] è:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

b) «***procedure di liquidazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 6), del regolamento] è:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

c) «***procedure generali di insolvenza***» [articolo 2, punto 7), del regolamento] è:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

d) «***procedure di ristrutturazione pre-insolvenza***» [articolo 2, punto 8), del regolamento$ è:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

e) «***procedure generali di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 9), del regolamento] è:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

f) «***altre procedure di insolvenza***» [articolo 2, punto 10), del regolamento] è:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

([12]) Cfr. allegato II, punto 3.

g) «***procedure correlate di insolvenza o di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 11), del regolamento] è:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche:
con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche:
con suddivisione per categoria*:

h) «***procedure di esdebitazione***» [articolo 2, punto 12), del regolamento] è:

i) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria*:

4. **Numero di procedure, con suddivisione per tipo di esito** ([13])

4.1. Nell'anno di riferimento, per quanto riguarda

a) una «***procedura di ristrutturazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 5), del regolamento]:

i) in cui il piano è omologato:

ii) in cui il piano non è omologato e la procedura è convertita in un'altra procedura di insolvenza:

iii) in cui il piano non è omologato e ha luogo un altro tipo di seguito diverso da quello di cui al punto ii):

iv) in cui ha avuto luogo un'esdebitazione:

v) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

b) una «***procedura di liquidazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 6), del regolamento]:

i) in cui ha avuto luogo una vendita di attività:

ii) in cui la procedura è stata interrotta:

iii) in cui la procedura è stata conclusa:

iv) in cui ha avuto luogo un'esdebitazione:

v) in cui si è verificato un esito che comporta un piano:

vi) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

c) una «***procedura generale di insolvenza***» [articolo 2, punto 7), del regolamento]:

i) in cui ha avuto luogo una vendita di attività:

ii) in cui la procedura è stata interrotta:

iii) in cui la procedura è stata conclusa:

iv) in cui ha avuto luogo un'esdebitazione:

v) in cui si è verificato un esito che comporta un piano:

vi) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

d) una «***procedura di ristrutturazione pre-insolvenza***» [articolo 2, punto 8), del regolamento]:

i) in cui il piano è omologato:

ii) in cui il piano non è omologato e la procedura è convertita in un'altra procedura di insolvenza:

iii) in cui il piano non è omologato e ha luogo un altro tipo di seguito diverso da quello di cui al punto ii):

iv) in cui ha avuto luogo un'esdebitazione:

v) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

([13]) Cfr. allegato II, punto 4.

e) una «***procedura generale di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 9), del regolamento]:

i) in cui il piano è omologato:

ii) in cui il piano non è omologato e la procedura è convertita in un'altra procedura di insolvenza:

iii) in cui il piano non è omologato e ha luogo un altro tipo di seguito diverso da quello di cui al punto ii):

iv) in cui ha avuto luogo un'esdebitazione:

v) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

f) un'«***altra procedura di insolvenza***» [articolo 2, punto 10), del regolamento]:

i) in cui ha avuto luogo una vendita di attività:

ii) in cui la procedura è stata interrotta:

iii) in cui la procedura è stata conclusa:

iv) in cui ha avuto luogo un'esdebitazione:

v) in cui si è verificato un esito che comporta un piano:

vi) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

g) una «***procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 11), del regolamento]:

i) in cui ha avuto luogo una vendita di attività:

ii) in cui la procedura è stata interrotta:

iii) in cui la procedura è stata conclusa:

iv) in cui ha avuto luogo un'esdebitazione:

v) in cui si è verificato un esito che comporta un piano:

(vi) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

h) una «***procedura di esdebitazione***» [conformemente all'articolo 2, punto 12), o come sottoprocedura di una procedura autonoma di cui all'articolo 2, punto 14), lettera a), del regolamento]:

i) in cui i termini per l'esdebitazione sono scaduti dando luogo a un'esdebitazione:

ii) in cui i termini per l'esdebitazione sono stati prorogati:

iii) in cui l'esdebitazione è stata revocata:

iv) in cui l'esdebitazione è stata rifiutata:

v) in cui il piano di rimborso è stato omologato:

vi) in cui non ha avuto luogo l'omologazione di un piano di rimborso:

vii) in cui si è verificato qualsiasi altro tipo di esito:

4.2. Atti non compiuti dinanzi a un'autorità giudiziaria o altra autorità competente in materia di procedure di insolvenza o di ristrutturazione [ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento], se tali atti sono registrati a norma del diritto nazionale:

4.3* Impugnazioni avverso l'esito delle procedure [ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento]

i) impugnazioni presentate:

ii) impugnazioni dichiarate inammissibili, respinte o ritirate:

iii) impugnazioni accolte dall'autorità giudiziaria o altra autorità:

5.* **Costo medio della procedura nell'anno di riferimento** ([14])

5.1* Costo medio della procedura per tutte le procedure

i) importo in valuta:

ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

5.2* Costo medio della procedura, con suddivisione per tipi di procedura:

a) «***procedura di ristrutturazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 5), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

ii.i) importo in valuta:

ii.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

b) «***procedura di liquidazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 6), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

ii.i) importo in valuta:

ii.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

c) «***procedura generale di insolvenza***» [articolo 2, punto 7), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

ii.i) importo in valuta:

ii.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

d) «***procedura di ristrutturazione pre-insolvenza***» [articolo 2, punto 8), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

ii.i) importo in valuta:

ii.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

e) «***procedura generale di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 9), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

ii.i) importo in valuta:

ii.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

([14]) Cfr. allegato II, punto 5.

f) «***altra procedura di insolvenza***» [articolo 2, punto 10), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

ii.i) importo in valuta:

ii.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

g) «***procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 11), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

ii.i) importo in valuta:

ii.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

h) «***procedura di esdebitazione***» [articolo 2, punto 12), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

i.i) importo in valuta:

i.ii) in percentuale, come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore:

6.* **Tasso medio di recupero (in percentuale) nelle procedure nell'anno di riferimento** ([15])

6.1* Tasso medio di recupero in tutte le procedure

i) per i creditori garantiti:

ii) per i creditori non garantiti:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

6.2* Tasso medio di recupero, con suddivisione per tipi di procedura:

a) «***procedura di ristrutturazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 5), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

i.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

ii) per i creditori non garantiti:

ii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

iii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

b) «***procedura di liquidazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 6), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

i.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

ii) per i creditori non garantiti:

ii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

iii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

([15]) Cfr. allegato II, punto 6.

c) «***procedura generale di insolvenza***» [articolo 2, punto 7), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

i.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

ii) per i creditori non garantiti:

ii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

iii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

d) «***procedura di ristrutturazione pre-insolvenza***» [articolo 2, punto 8), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

i.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

ii) per i creditori non garantiti:

ii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

iii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

e) «***procedura generale di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 9), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

i.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

ii) per i creditori non garantiti:

ii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

iii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

f) «***altra procedura di insolvenza***» [articolo 2, punto 10), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

i.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

ii) per i creditori non garantiti:

ii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

iii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

g) «***procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 11), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

i.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

ii) per i creditori non garantiti:

ii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

iii.i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con ulteriore suddivisione per dimensioni:

h) «***procedura di esdebitazione***» [articolo 2, punto 12), del regolamento]:

i) per i creditori garantiti:

ii) per i creditori non garantiti:

iii) per altri tipi di creditori (specificare):

7. **Numero di debitori sottoposti a procedure di ristrutturazione e insolvenza che, entro tre anni, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023** ([16])**:**

8.* **Numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura che porta all'esdebitazione, avviano una nuova impresa** ([17])**:**

9.* **Numero dei posti di lavoro persi legati alle procedure di ristrutturazione e di insolvenza** ([18])

9.1* Numero totale di posti di lavoro persi nell'anno di riferimento:

9.2* Posti di lavoro persi, con suddivisione per tipi di procedura:

a) «***procedura di ristrutturazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 5), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

b) «***procedura di liquidazione per insolvenza***» [articolo 2, punto 6), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

c) «***procedura generale di insolvenza***» [articolo 2, punto 7), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

d) «***procedura di ristrutturazione pre-insolvenza***» [articolo 2, punto 8), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

e) «***procedura generale di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 9), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

f) «***altra procedura di insolvenza***» [articolo 2, punto 10), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

g) «***procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione***» [articolo 2, punto 11), del regolamento]:

i) nel caso di debitori che sono persone giuridiche, con suddivisione per dimensioni:

ii) nel caso di debitori che sono persone fisiche, con suddivisione per categoria:

10. **Informazioni sulla metodologia applicata dallo Stato membro** ([19])

10.1. La raccolta di dati si basa su

a) aggregazione integrale:

b) aggregazione basata su campioni (in tal caso, compilare anche i punti da 10.2 a 10.4):

([16]) Cfr. allegato II, punto 7.
([17]) Cfr. allegato II, punto 8.
([18]) Cfr. allegato II, punto 9.
([19]) Cfr. allegato II, punto 10.

10.2** Se lo Stato membro raccoglie dati con un metodo di aggregazione basata su campioni, indicare quanto segue:

a) il numero totale di autorità giudiziarie o altre autorità competenti in materia di procedure di insolvenza, procedure di ristrutturazione e procedure di esdebitazione:

b) il numero di autorità giudiziarie e autorità per le quali i dati sono raccolti:

c) il numero di autorità giudiziarie e autorità per le quali i dati sono stimati:

10.3** Se lo Stato membro raccoglie dati con un metodo di aggregazione basata su campioni, indicare quanto segue:

a) la denominazione delle autorità giudiziarie o delle altre autorità utilizzata per il campionamento:

b) la denominazione del comune in cui sono situate:

c) l'area geografica o la regione per cui sono competenti in relazione alle procedure definite all'articolo 2, punti da 5) a 12), del regolamento:

d) il motivo per cui l'autorità giudiziaria o altra autorità è stata selezionata per la raccolta dei dati con il metodo del campionamento:

10.4** Altre informazioni pertinenti sulla metodologia di campionamento utilizzata:

ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER GLI STATI MEMBRI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI STANDARD

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Le istruzioni riportate nel presente allegato forniscono orientamenti sulla compilazione del modulo per la comunicazione dei dati standard («modulo») di cui all'allegato I. La numerazione dei punti del presente allegato corrisponde a quella del modulo per la comunicazione dei dati standard di cui all'allegato I, il che significa che le pertinenti informazioni relative a ciascun punto del modulo si trovano sotto lo stesso numero e la stessa intestazione del presente allegato.

2. Gli Stati membri indicano l'anno di riferimento per il quale hanno raccolto i dati.

1. **Informazioni sui tipi di procedure di insolvenza, di ristrutturazione e di esdebitazione da comunicare**

1. Gli Stati membri indicano i titoli di tutte le procedure di insolvenza e di ristrutturazione, nonché delle procedure di esdebitazione previsti dal proprio diritto nell'ambito dei pertinenti tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12).

2. Nel comunicare i titoli delle procedure di insolvenza o di ristrutturazione o delle procedure di esdebitazione previste dal proprio diritto, gli Stati membri indicano in quale tipo di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), rientrano tali procedure a norma del proprio diritto, se del caso. Il titolo di ciascuna di tali procedure di insolvenza o di ristrutturazione è indicato soltanto nell'ambito di un unico tipo di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12). Le procedure sono assegnate a uno dei tipi di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), in base all'oggetto principale che le caratterizza, sebbene possano avere uno o più oggetti accessori riconducibili a uno o più altri tipi di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12). Gli Stati membri possono fornire informazioni su più di una delle loro procedure di insolvenza, di ristrutturazione o di esdebitazione nell'ambito di ciascuno di tali tipi di procedura.

3. In relazione a ciascuna delle procedure autonome previste dal proprio diritto e rientranti in uno dei tipi di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11), gli Stati membri indicano qualsiasi sottoprocedura relativa all'esdebitazione che tali procedure autonome possono comportare.

4. In relazione a ciascuna delle procedure autonome previste dal proprio diritto e rientranti in uno dei tipi di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11), gli Stati membri possono indicare il numero di sottoprocedure, se del caso, riguardanti i singoli oggetti delle procedure di cui all'articolo 2, punto 11), lettera a), nell'ambito di ciascuna di tali procedure autonome.

5. Se comunica più di una rispettiva procedura di insolvenza o di ristrutturazione o procedura di esdebitazione prevista dal proprio diritto nell'ambito di un qualsiasi tipo di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), uno Stato membro può fornire altresì il numero di ciascuna di tali procedure di insolvenza o di ristrutturazione o procedure di esdebitazione previste dal proprio diritto.

6. Nell'indicare i titoli, nel diritto nazionale, delle procedure che rientrano nel tipo di «procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione», quale definita all'articolo 2, punto 11), gli Stati membri indicano a quali degli oggetti di cui all'articolo 2, punto 11), lettera a), si riferiscono tali «procedure correlate di insolvenza o di ristrutturazione».

7. Per quanto riguarda le procedure nazionali rientranti nei tipi di «procedura di ristrutturazione pre-insolvenza» [articolo 2, punto 8)], «procedura generale di ristrutturazione» [articolo 2, punto 9)], «altra procedura di insolvenza» [articolo 2, punto 10)] o «procedura correlata di insolvenza o di ristrutturazione» [articolo 2, punto 11)], gli Stati membri indicano se tali procedure contengono uno o più elementi che attuano il titolo II della direttiva (UE) 2019/1023.

8. Nell'indicare i titoli, nel diritto nazionale, delle procedure rientranti nel tipo di «procedura di esdebitazione», quale definita all'articolo 2, punto 12), gli Stati membri indicano se la procedura riguarda tutte le persone fisiche, soltanto gli imprenditori o soltanto le persone fisiche diverse dagli imprenditori.

2. **Numero di procedure nell'anno di riferimento**

2.1. **Numero totale di tutte le procedure**

1. Nell'ambito del numero totale di tutte le procedure, gli Stati membri indicano il numero totale di procedure che sono «procedure autonome» quali definite all'articolo 2, punto 13), e che si trovano in una qualsiasi delle fasi procedurali pertinenti elencate ai punti da 2.1.i) a 2.1.iv), del modulo nell'anno di riferimento.

2. Il numero totale di procedure per ciascuna fase procedurale [punti da 2.1.i) a 2.1.iv), del modulo] è pari alla somma dei numeri indicati dallo Stato membro nell'ambito della corrispondente fase procedurale dei diversi tipi di procedure elencati al punto 2.2 del modulo.

3. La fase procedurale di cui al punto 2.1, punto i), del modulo contiene il numero di procedure che sono state richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, nell'anno di riferimento. Negli Stati membri in cui il diritto in materia di insolvenza prevede un'apertura distinta della procedura (separata dall'avvio della stessa), spetta allo Stato membro scegliere quale momento procedurale (ossia la richiesta o l'apertura) è oggetto di comunicazione: ciascuna procedura è conteggiata una sola volta al punto 2.1.i) del modulo.

4. La fase procedurale di cui al punto 2.1.ii) del modulo contiene il numero di procedure che erano ancora pendenti durante l'anno di riferimento ma che sono state richieste (o aperte) prima dell'inizio dell'anno di riferimento. Le procedure concluse nel corso dell'anno di riferimento sono conteggiate separatamente, al punto 2.1.iii) del modulo.

5. Alla fase procedurale di cui al punto 2.1.iv) del modulo, denominata «non aperte», gli Stati membri indicano tutte le procedure di ristrutturazione per le quali, durante l'anno di riferimento, le domande sono state dichiarate inammissibili, sono state respinte o ritirate prima dell'apertura. Possono indicare tale dato per altre procedure, nella misura in cui sia disponibile.

2.2. **Numero di procedure, con suddivisione per tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12)**

1. Per l'anno di riferimento gli Stati membri indicano:

   i) il numero delle procedure, suddivise per i tipi di procedure elencati al punto 2.2, lettere da a) a g), del modulo [corrispondenti ai tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11)], che sono state richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e gli Stati membri indicano separatamente il numero di tali procedure riguardanti le persone giuridiche e le persone fisiche;

   ii) il numero delle procedure, suddivise per i tipi di procedure elencati al punto 2.2, lettere da a) a g), del modulo [corrispondenti ai tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11)], che sono ancora pendenti e gli Stati membri indicano separatamente il numero di tali procedure riguardanti le persone giuridiche e le persone fisiche;

   iii) il numero delle procedure, suddivise per i tipi di procedure elencati al punto 2.2, lettere da a) a g), del modulo [corrispondenti ai tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11)], che sono concluse e gli Stati membri indicano separatamente il numero di tali procedure riguardanti persone giuridiche e persone fisiche;

   iv) il numero di domande relative alle procedure comunicate conformemente al punto 2.1.5 del presente allegato, suddiviso per i tipi di procedure elencate al punto 2.2, lettere da a) a g), del modulo [corrispondenti ai tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11)], che sono state dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.

2. Nel suddividere i numeri in base ai debitori che sono persone fisiche e che sono persone giuridiche (come indicato al punto 1), oltre al numero totale delle persone giuridiche e delle persone fisiche, gli Stati membri comunicano tali numeri ulteriormente suddivisi come segue:

   a) per quanto riguarda i debitori che sono persone giuridiche, in base alle categorie relative alle dimensioni delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d);

   b) per quanto riguarda i debitori che sono persone fisiche, se tali dati sono raccolti dagli Stati membri, in base alle categorie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

3. Per quanto riguarda il punto 2.2, lettera h), del modulo [«procedure di esdebitazione» quali definite all'articolo 2, punto 12)], gli Stati membri suddividono il numero di procedure soltanto in base alle categorie relative alle persone fisiche di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) o c), a condizione che tali dati siano raccolti ai sensi del diritto nazionale, in quanto le procedure di esdebitazione sono concepite per trattare il sovraindebitamento dei debitori che sono persone fisiche.

3. **Durata media delle procedure**

1. Al punto 3.1 del modulo, gli Stati membri indicano per l'anno di riferimento la durata media di tutte le procedure di insolvenza, espressa in giorni e calcolata conformemente all'articolo 4.

2. Al punto 3.2 del modulo, gli Stati membri suddividono i dati sulla durata media delle procedure per i tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12). Gli Stati membri indicano separatamente la durata media di tali procedure riguardanti le persone giuridiche e le persone fisiche, ove pertinente.

3. Per quanto riguarda la durata media delle procedure relative a:

   a) persone giuridiche, gli Stati membri indicano la durata media di tali procedure per ciascuna categoria di imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d);

   b) persone fisiche, gli Stati membri possono indicare la durata media di tali procedure per ciascuna categoria di tali persone di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

4. La durata media delle procedure di esdebitazione [quali definite all'articolo 2, punto 12)], comprende, oltre al periodo calcolato conformemente all'articolo 4, il periodo della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/1023 per gli Stati membri che hanno deciso di introdurre tale procedura. La durata media delle procedure di esdebitazione comprende soltanto la parte dei termini per l'esdebitazione che si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2019/1023.

4. **Numero di procedure, con suddivisione per tipo di esito**

1. Per quanto riguarda i tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti 6), 7), 10) e 11), gli Stati membri indicano uno o più esiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che i pertinenti tipi di procedure hanno avuto nell'anno di riferimento. In tale contesto, gli Stati membri informano la Commissione se i dati indicati per il tipo di esito di cui al punto i) («vendita di attività») riguardano tutte le procedure in cui sono state vendute attività o si riferiscono solo a determinate forme di vendita di attività (ad esempio la vendita dell'impresa o di parte di essa in regime di continuità aziendale).

2. Per quanto riguarda i tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti 5), 8) e 9), gli Stati membri indicano il numero di ciascun esito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), che i pertinenti tipi di procedure hanno avuto nell'anno di riferimento.

3. Per quanto riguarda le procedure di esdebitazione definite all'articolo 2, punto 12), gli Stati membri indicano uno o più esiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che le procedure di esdebitazione hanno avuto nell'anno di riferimento.

4. Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), gli Stati membri possono comunicare gli esiti previsti nel proprio diritto nazionale in materia di insolvenza che non possono essere attribuiti ad alcun tipo specifico di cui a tali lettere nella linea dedicata a qualsiasi altro tipo di esito [articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto vi); articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto v); articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto vii)].

5. Laddove siano disponibili dati, gli Stati membri possono indicare il numero di impugnazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), per ciascuno dei tipi di procedure per i quali sono raccolti dati negli Stati membri di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12):

   a) che nell'anno di riferimento sono pervenute all'autorità giudiziaria o altra autorità competente in materia di procedure di insolvenza, di ristrutturazione o di procedure di esdebitazione, per quanto riguarda le impugnazioni presentate o ritirate prima dell'apertura del procedimento di impugnazione;

   b) per le quali, nell'anno di riferimento, l'autorità giudiziaria o altra autorità competente in materia di procedure di insolvenza, di ristrutturazione o di procedure di esdebitazione ha emesso un atto con cui ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, l'ha respinta o l'ha accolta.

5. **Costi medi delle procedure**

1. I campi di cui al punto 5 del modulo non sono obbligatori; soltanto gli Stati membri che raccolgono tali dati comunicano i costi delle procedure.

2. Al punto 5.1 del modulo, gli Stati membri possono indicare, per l'anno di riferimento, i costi medi di una procedura, se possibile sia in valore assoluto nella pertinente valuta nazionale sia in percentuale calcolata come rapporto rispetto al valore complessivo della massa del debitore, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. Al punto 5.2 del modulo, gli Stati membri possono indicare, per l'anno di riferimento, i costi medi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, per ciascun tipo di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche, nonché in maniera distinta.

4. Per quanto riguarda i tipi di procedure di cui:

   a) all'articolo 2, punti da 5) a 11), riguardanti le persone giuridiche, gli Stati membri in cui tali dati sono disponibili possono indicare il costo medio di tali procedure per ciascuna categoria di imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d);

   b) all'articolo 2, punti da 5) a 12), riguardanti le persone fisiche, gli Stati membri in cui tali dati sono disponibili possono indicare il costo medio di tali procedure per ciascun tipo di tali persone di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c), secondo le condizioni ivi stabilite.

6. **Dati sui tassi medi di recupero**

1. I campi di cui al presente punto 6 del modulo non sono obbligatori; soltanto gli Stati membri che raccolgono dati al riguardo comunicano i tassi medi di recupero.

2. Al punto 6.1 del modulo gli Stati membri possono indicare, per l'anno di riferimento, i tassi medi di recupero ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, esprimendo il rapporto tra i pagamenti effettivi ai creditori e il valore dei rispettivi crediti insinuati, suddivisi per tipologia di creditori: per i creditori garantiti e per quelli non garantiti e, se del caso, separatamente per altri tipi di creditori.

3. Al punto 6.2 del modulo, gli Stati membri in cui tali dati sono disponibili possono indicare i tassi medi di recupero ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, per ciascun tipo di procedura di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), per i creditori garantiti e non garantiti e, se del caso, separatamente per altri tipi di creditori.

7. **Numero di debitori sottoposti a procedure di ristrutturazione e insolvenza che, entro tre anni, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023**

1. Al punto 7 del modulo, gli Stati membri indicano le informazioni richieste all'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1023.

2. Gli Stati membri indicano il numero di debitori che:

   a) nel corso dell'anno di riferimento sono stati sottoposti a uno qualsiasi dei tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11); e

   b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura di una procedura di cui alla lettera a), laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023.

8. **Numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura che porta all'esdebitazione, avviano una nuova impresa**

1. Il campo al presente punto del modulo non è obbligatorio; soltanto gli Stati membri che raccolgono tali dati comunicano il numero di imprenditori che avviano una nuova impresa.

2. Gli Stati membri possono indicare il numero di imprenditori che hanno avviato una nuova impresa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dopo essere stati sottoposti a:

   a) una procedura di esdebitazione definita all'articolo 2, punto 12), sotto forma di procedura autonoma, o

   b) una procedura di esdebitazione come sottoprocedura di una procedura autonoma definita all'articolo 2, punto 14), lettera a).

3. Gli Stati membri che raccolgono dati sulle procedure di esdebitazione soltanto con riferimento a tutte le persone fisiche, compresi imprenditori e non imprenditori, possono fornire una stima del numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura che porta all'esdebitazione dai debiti contratti da tale imprenditore insolvente, hanno avviato una nuova impresa.

9. **Dati sui posti di lavoro persi legati alle procedure di ristrutturazione e di insolvenza**

1. Il campo al presente punto del modulo non è obbligatorio; soltanto gli Stati membri che raccolgono dati al riguardo comunicano i posti di lavoro persi.

2. Gli Stati membri possono indicare, per l'anno di riferimento in questione, i posti di lavoro persi ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 4 e 5, sia in relazione a tutte le procedure sia con una suddivisione per tipi di procedure di cui all'articolo 2, punti da 5) a 11), per quanto riguarda sia i debitori che sono persone giuridiche sia i debitori che sono persone fisiche.

3. Per quanto riguarda le procedure di cui al punto 2) relative a persone giuridiche, gli Stati membri in cui tali dati sono disponibili possono indicare i posti di lavoro persi per ciascuna categoria di imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d).

10. **Dati relativi all'aggregazione basata su campioni**

1. Al punto 10.1 del modulo, lo Stato membro indica sulla base di quale metodo ha raccolto i dati:

   a) aggregazione integrale,

   b) aggregazione basata su campioni.

2. Ciascuno Stato membro che sceglie di comunicare alla Commissione i dati sulla base di un metodo di aggregazione basata su campioni fornisce le informazioni seguenti riguardo alle proprie autorità giudiziarie o ad altre autorità competenti in materia di procedure di insolvenza, procedure di ristrutturazione e procedure di esdebitazione:

   a) il numero totale di tali autorità giudiziarie o altre autorità all'interno dello Stato membro;

   b) il numero di autorità giudiziarie e autorità per le quali i dati sono raccolti; e

   c) il numero di autorità giudiziarie e autorità per le quali i dati sono stimati.

   Gli Stati membri includono nell'elenco delle autorità giudiziarie o delle altre autorità competenti di cui al primo comma, lettera b), almeno un'autorità giudiziaria o un'altra autorità competente che abbia gestito nell'anno di riferimento almeno una procedura del tipo di cui all'articolo 2, punti da 5) a 12), esistente nell'anno di riferimento nello Stato membro interessato.

3. Per quanto riguarda le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti di cui al punto 2, lettera b), gli Stati membri indicano:

   a) la rispettiva denominazione;

   b) la denominazione del comune in cui sono situate;

   c) l'area geografica o la regione per cui sono competenti in relazione alle procedure definite all'articolo 2, punti da 5) a 12);

   d) il motivo per cui hanno scelto di includere nel campione le autorità giudiziarie o altre autorità per le quali i dati sono raccolti; e

   e) se sono a conoscenza di eventuali distorsioni che la scelta delle autorità giudiziarie o di altre autorità per le quali i dati sono raccolti nel campione potrebbe comportare in relazione ai numeri totali complessivi o ai valori medi complessivi ottenuti per lo Stato membro in questione.

4. Gli Stati membri spiegano in che modo hanno determinato il numero totale complessivo o i valori medi complessivi sulla base dei singoli numeri o valori del campione nell'ambito del metodo di aggregazione basato su campioni.

5. Gli Stati membri possono fornire una spiegazione in merito a quanto segue:

   a) l'applicazione di eventuali coefficienti correttivi rispetto ai numeri o ai valori inclusi nel campione comunicato in relazione a ciascun numero o valore (o gruppo di numeri o valori aventi caratteristiche comuni) esterno al campione;

   b) l'uso di eventuali metodi di campionamento che garantisca una rappresentatività del campione equivalente o superiore rispetto al metodo basato sull'applicazione di coefficienti correttivi.

   Se nella spiegazione fornita dagli Stati membri conformemente al primo comma, lettera a), sono applicati coefficienti correttivi in relazione a un gruppo di numeri o valori, lo Stato membro indica in base a quali caratteristiche tale gruppo o tali gruppi sono stati determinati.